

(N. 1723)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MORO)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

col Ministro del Bilancio

(ZOLI)

e col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

NELLA SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1956

Concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari.

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che la legge 24 aprile 1941, n. 392, trasferì ai Comuni il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari che precedentemente era a carico dello Stato. A tal fine furono fissati, in apposite tabelle, i contributi che, dopo numerose variazioni, furono aumentati di 60 volte dalla legge 2 luglio 1952, n. 703.

Se tale aumento, reso necessario dalla progressiva svalutazione della moneta, dette ai Comuni la possibilità di provvedere con maggior larghezza alle normali prestazioni relative all'attività degli uffici (illuminazione, ri-

scaldamento, custodia, ecc.) ed alla manutenzione ordinaria degli edifici, talvolta non lasciò un margine sufficiente per intraprendere sostanziali opere di restauro o di ampliamento rese spesso indispensabili dall'abbandono del periodo bellico e dal sensibile incremento del lavoro giudiziario.

Nè si poteva pretendere che i Comuni, la maggior parte dei quali versa in gravi difficoltà economiche, reperissero per altra via i fondi per compiere quei lavori che, nell'interesse stesso della giustizia, divenivano sempre più urgenti.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Fu quindi emanata la legge 25 giugno 1956, n. 702, che attribuisce ai Comuni, sedi di uffici giudiziari, la facoltà di farsi anticipare da enti finanziatori le somme occorrenti per costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri generali, cedendo parte del contributo statale.

Non sempre, però, tale legge potrà permettere ai Comuni di risolvere adeguatamente il problema, giacchè l'entità dei lavori da compiere per assicurare anche un minimo di decoro all'amministrazione della giustizia costringerebbe a ridurre il contributo statale ad una somma insufficiente alla manutenzione ordinaria.

Per consentire ad un maggior numero di Comuni di avvalersi, senza inconvenienti, della facoltà suddetta, è stato predisposto quindi il presente disegno di legge che, a partire dall'esercizio finanziario 1957-58, stanziava la somma annua di un miliardo sulla quale il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, può concedere contributi per la durata massima di venticinque anni ai Comuni che non siano in grado di provvedere altrimenti ai lavori ne-

cessari per consentire un adeguato esercizio della funzione giudiziaria.

A tal fine l'articolo 1 dispone anzitutto che sia valutata l'opportunità di concedere ai Comuni un contributo, in quanto in alcuni casi le amministrazioni locali potranno intraprendere le migliorie degli edifici giudiziari con le proprie risorse economiche e senza procedere alla cessione di una parte del contributo erogato dallo Stato ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392.

L'articolo 1 dispone inoltre che, di norma, il contributo integrativo sia concesso ai Comuni autorizzati ad avvalersi della legge 25 giugno 1956, n. 702. La concessione di un contributo integrativo a Comuni che non si avvalgano di tale legge è consentita infatti solo nel caso di comprovata impossibilità di provvedere al servizio dei locali giudiziari con una somma inferiore a quella prevista dalle tabelle allegate alla legge 24 aprile 1941, n. 702, e dalle successive modificazioni.

L'articolo 2 fissa le modalità per la concessione dei contributi integrativi e stabilisce che anche questi possono essere ceduti ad enti finanziatori a norma della legge 25 maggio 1956, n. 702.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

È stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a partire dall'esercizio finanziario 1957-1958, la somma di un miliardo di lire sulla quale lo Stato può concedere, per la durata massima di 25 anni, contributi ai Comuni che siano stati autorizzati a compiere costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri generali di edifici giudiziari.

Tale concessione è fatta, ove sia ritenuto opportuno, ad integrazione del contributo ce-

duto dai Comuni a norma della legge 25 giugno 1956, n. 702, e in sostituzione nel caso di comprovata impossibilità dei Comuni a fare detta cessione.

Art. 2

L'autorizzazione all'esecuzione delle opere suddette è concessa, previa determinazione della spesa occorrente, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro.

Con lo stesso decreto è stabilita la misura annua e la durata del contributo, al quale si applicano le norme di cui alla legge 25 giugno 1956 n. 702.